

ALLEGATO VII

Prescrizioni relative all'omologazione dei motori ad accensione comandata alimentati a benzina

PARTE 1

Prova relativa alle emissioni di monossido di carbonio

1. INTRODUZIONE

- 1.1. La presente appendice descrive il procedimento da utilizzare per la prova, che misura le emissioni di monossido di carbonio ai regimi di minimo (normale ed elevato).
- 1.2. Al regime normale di minimo del motore, il tenore massimo di monossido di carbonio ammesso nei gas di scarico è quello indicato dal costruttore del veicolo. Tuttavia, il tenore massimo di CO non supera 0,3 % vol. Al regime di minimo elevato, il tenore in volume di monossido di carbonio dei gas di scarico non supera 0,2 %, con il motore ad almeno 2 000 min⁻¹ e il valore lambda a $1 \pm 0,03$ conformemente alle specifiche del costruttore.

2. PRESCRIZIONI GENERALI

- 2.1. Le prescrizioni generali sono quelle indicate nei punti da 5.3.7.1 a 5.3.7.4 del regolamento UN/ECE n. 83 (*).
- 2.2. Il costruttore compila la tabella contenuta nell'allegato VI della direttiva 2005/55/CE in base alle prescrizioni del punto 2.1.
- 2.3. Il costruttore conferma che l'accuratezza del valore lambda registrato all'atto della prova di omologazione nel punto 2.1 sarà rappresentativa dei veicoli tipici in produzione per i 24 mesi successivi alla concessione dell'omologazione da parte del servizio tecnico. Una valutazione sarà effettuata sulla base di ispezioni e studi condotti sui veicoli in produzione.

3. PRESCRIZIONI TECNICHE

- 3.1. Le prescrizioni tecniche sono quelle descritte nell'allegato 5 del regolamento UN/ECE n. 83, con le eccezioni indicate nel punto 3.2.
- 3.2. I carburanti di riferimento di cui all'allegato 5, punto 2.1, del regolamento UN/ECE n. 83 sono gli opportuni carburanti le cui specifiche sono contenute nell'allegato IX del regolamento (regolamento d'attuazione Euro 5 ed Euro 6).

PARTE 2

Controllo delle emissioni di gas dal basamento

1. INTRODUZIONE

- 1.1. La presente parte descrive il procedimento da utilizzare per il controllo delle emissioni di gas dal basamento.
- 1.2. Quando la prova è eseguita in conformità alla presente parte, il sistema di ventilazione del basamento del motore non deve consentire alcuna emissione di gas dal basamento nell'atmosfera.

2. PRESCRIZIONI GENERALI

- 2.1. Le prescrizioni generali per l'effettuazione della prova sono quelle indicate nell'allegato 6, punto 2, del regolamento UN/ECE n. 83.

3. PRESCRIZIONI TECNICHE

- 3.1. Le prescrizioni tecniche sono quelle indicate nell'allegato 6, punti da 3 a 6, del regolamento UN/ECE n. 83.

(*) GU L 70 del 9.3.2007, pag. 171.»